



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente

Determinazione Dirigenziale

N° 2026001527 del 22/07/2026

Adozione

il Funzionario Delegato dal Dirigente:
Marco Caferro

Istruttoria

Delegato del Dirigente: **Marco Caferro**
RUP/Istruttore: **Aurelio Pietro Morrone**

Oggetto

Autorizzazione definitiva allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del Comune di Verbicaro (CS), sito in Località Iardino, nel corpo idrico ricettore denominato "Torrente San Pietro". L.R. n°10/97 e D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

Il Funzionario delegato dal Dirigente

Premesso che:

- ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
- ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spettano alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;
- gli artt. 14 e ss. della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii., disciplinano i procedimenti amministrativi riferiti al rilascio delle autorizzazioni provvisorie e definitive, in ordine agli scarichi derivanti da impianti di depurazioni di natura pubblica;

Avuto riguardo:

delle determinazioni della comunicazione ARPACal, di cui alla nota n. prot. 724 del 09/01/2020, con la quale rappresentava l'impossibilità *"...di eseguire campionamenti con le modalità richieste dalla Tab. 1 (all'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.) in quanto non dotata di strumentazione adeguata e pertanto..."* in difficoltà *"...ad esprimere giudizi di conformità ai valori..."* della medesima Tabella;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., su istanza di parte, è stata rilasciata l'Autorizzazione provvisoria allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del Comune di Verbicaro (CS), sito in Località Iardino, nel corpo idrico ricettore denominato "Torrente San Pietro", giusta Determinazione Dirigenziale n. 2025000803 del 08/05/2025, individuando quale titolare del medesimo provvedimento il Dott. Spingola Felice, nato a Verbicaro (CS) il 19/02/1951 e ivi residente alla Via Buonifanti n. 52 (C.F.: SPNFLC51B19L747N), in qualità di Sindaco pro-tempore del medesimo Comune;
- le prescrizioni autorizzatorie contenute nel provvedimento di cui al periodo precedente, prevedevano:
 - a. al **punto 1**, la trasmissione della *"...comunicazione inerente l'apertura..."* dello scarico unitamente a all'invio di *"...copia della richiesta delle analisi chimico-fisico-batterologiche trasmessa ad ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, comprensiva della ricevuta di attestazione di avvenuto versamento ovvero di analoga documentazione..."* ;
 - b. al **punto 2**, che la validità del medesimo provvedimento fosse pari, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii., a *"... giorni 45 a far corso dalla data di apertura dello scarico..."* , stabilendo contestualmente la possibilità che tali termini fossero prorogati *"... a seguito di richiesta espressa e motivata da parte del titolare dello scarico effettuata comunque prima della scadenza del presente provvedimento..."* medesimo;
 - c. al **punto 3**, la trasmissione dei risultati *"...delle analisi chimico-fisico-batterologiche di autocontrollo effettuate con cadenza ogni 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di apertura dello scarico, al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii..."* ;
 - d. al **punto 4**, la trasmissione, *"...entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di apertura dello scarico ...delle risultanze analitiche del prelievo chimico-fisico-batterologico effettuato da ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii.. e consentire a questo Ente il rilascio dell'autorizzazione definitiva..."*.

Considerato che:

- per come espressamente previsto al sopramenzionato punto 1 delle prescrizioni autorizzatorie,

il Comune di Verbicaro, con propria nota n.0002234/2025 del 29/05/2025, ha comunicato l'apertura dello scarico, avvenuta in data 30/05/2025, allegando contestualmente copia della richiesta delle analisi chimico-fisico-batteriologiche trasmessa ad ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, comprensiva della ricevuta di attestazione di avvenuto versamento;

- per come espressamente previsto al sopramenzionato punto 3 delle prescrizioni autorizzatorie, il Comune di Verbicaro, ha trasmesso le risultanze delle analisi chimico-fisico-batteriologiche periodicamente effettuate in regime di autocontrollo, in riferimento ai prelievi effettuati in uscita all'impianto di loc. Iardino;
- per come previsto al sopramenzionato punto 2 delle prescrizioni autorizzatorie, il Comune di Verbicaro, ha richiesto la proroga dei termini di validità dell'autorizzazione provvisoria richiamata in oggetto, giuste comunicazioni, trasmesse mezzo PEC, del 07/07/2025, del 04-10-2025 e del 23/02/2026 motivando le stesse con la circostanza connessa al mancato campionamento da parte di ArpaCAL;
- ricorrendone le condizioni, verificata la documentazione in atti, lo scrivente Ufficio riscontrava le istanze richiamate al periodo precedente, adottando le motivate Determinazione Dirigenziale n. 2025001222 del 14/07/2025, n. 2025002239 del 03/12/2025 e n. 2026000932 del 30/04/2026;
- con specifico ed espresso riferimento alle determinazioni contenute nel provvedimento provinciale n. 2026000932 del 30/04/2026, le stesse prevedevano di:
 - a. prorogare *"...i termini di validità del provvedimento di Autorizzazione provvisoria di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 2025000803 del 08/05/2025, n. 2025001222 del 14/07/2025 e n. 2025002239 del 03/12/2025, di ulteriori 90 giorni ...al fine di acquisire e trasmettere, a questo Ufficio, le risultanze analitiche del prelievo chimico-fisico-batteriologico effettuato da ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza attestanti il rispetto dei limiti imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii. e consentire a questo Ente il rilascio dell'autorizzazione definitiva..."* ;
 - b. ribadiva, salvo quanto sopra indicato, la validità di *"...tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento provinciale di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 2025000803 del 08/05/2025, n. 2025001222 del 14/07/2025 e n. 2025002239 del 03/12/2025..."*.

Considerato altresì che:

- ARPACal, con propria nota prot. 5067/2026 del 18/02/2026, trasmessa mezzo PEC a questo Ufficio, ha comunicato, *"...in riferimento alle attività di controllo degli scarichi di acque reflue..."* , che a seguito *"...della crescita delle funzioni assegnate alle ARPA nel corso di questi ultimi 10 anni, nonché del pensionamento di un consistente numero di persone, non può assicurare il supporto istruttorio per l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione e per le autorizzazioni allo scarico..."* ;
- la medesima Agenzia, sempre nella nota prot. 5067/2026 del 18/02/2026 richiamava, a supporto di quanto sopra rappresentato, i dati numerici relativi alle istanze di campionamento riferiti all'anno 2025, chiaramente espliciti di come il relativo riscontro, da parte della Agenzia stessa, per le motivazioni sopra richiamate, risulti solo parziale e incompleto;
- le certificazioni analitiche ARPACal riferite ai controlli prescritti nei provvedimenti autorizzativi provinciali, attestanti il rispetto dei limiti tabellari imposti dalla vigente normativa ambientale, sono documentazione sostanziale, non solo ai fini di un controllo periodico degli scarichi, quanto anche per sancire il passaggio alla fase definitiva delle relative autorizzazioni agli scarichi;
- la circostanza rappresentata da ARPACal in merito all'impossibilità di *"...assicurare il supporto istruttorio per l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione e per le autorizzazioni allo scarico..."*:
 - a. potrebbe comportare significativi ritardi e/o mancanze imputabili alla P.A.;
 - b. palesa, contestualmente, per lo scrivente Ente, la necessità di individuare una nuova modalità di controllo dei predetti scarichi idrici, in assoluto accordo alle espresse

previsioni richiamate dal comma 7 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;

- che i ritardi di cui al sopramenzionato punto a), per i soggetti Pubblici e Privati titolari dei provvedimenti autorizzativi richiamati nelle premesse, potrebbero essere causa di inconvenienti di natura ambientale e amministrativa e costituire, al contempo, un aggravio economico dei costi di gestione dei relativi impianti di depurazione;

Ritenuto:

nelle more di procedere per come rappresentato al succitato punto b), di dover provvedere in merito onde scongiurare significativi ritardi e/o mancanze imputabili alla P.A., ovvero inconvenienti di natura ambientale, amministrativa ed economica per i titolari di provvedimenti autorizzativi rilasciati da questo Ente ed aventi ad oggetto lo scarico di acque reflue di qualsivoglia natura, in corpi idrici superficiali, suolo o mare;

Dato atto che:

- per tutto quanto sopra rappresentato, ricorrendone le condizioni, lo scrivente Settore ha adottato la motivata Determinazione Dirigenziale n. 2026000683 del 30/03/2026, riferita alla *"...modifica temporanea, in materia di controlli, di tutte le Determinazioni Dirigenziali adottate dalla Provincia di Cosenza, ai sensi della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. e/o del DPR 59/2013, aventi ad oggetto, tra l'altro, lo scarico, pubblico o privato, di acque reflue di qualsivoglia natura, recapitante in corpi idrici superficiali, suolo o mare..."*;
- con il provvedimento provinciale richiamato al periodo precedente, lo scrivente Ufficio, *"... nelle more di una definitiva soluzione delle problematiche connesse all'acclarata impossibilità di ARPACal di assicurare il supporto istruttorio per l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione e per le autorizzazioni allo scarico e di una conseguente individuazione di una nuova modalità di controllo dei predetti scarichi idrici, in assoluto accordo alle espresse previsioni richiamate dal comma 7 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii..."* modificava temporaneamente, tra l'altro, anche la sopramenzionata autorizzazione provvisoria, *"...sostituendo le prescritte certificazioni analitiche chimico-fisico-batteriologiche di competenza di ArpaCal con un'ulteriore e specifica certificazione analitica effettuata, in regime di autocontrollo, da laboratorio privato accreditato..."*;

Considerato infine:

- che per come espressamente previsto al sopramenzionato punto 3 delle prescrizioni autorizzatorie, il titolare dello scarico per come nelle premesse individuato, ha continuato a trasmettere le risultanze delle analisi chimico-fisico-batteriologiche periodicamente effettuate in regime di autocontrollo, in riferimento ai prelievi effettuati in uscita dall'impianto individuato in oggetto;
- che, successivamente, il Comune di Verbicaro (CS), in qualità di Ente Titolare dello scarico, con specifico riferimento alla Determinazione Provinciale n. 2026000683 del 30/03/2026, trasmetteva, mezzo PEC, in allegato alla nota inviata mezzo PEC il 05/06/2026, ulteriore certificazione analitica, *"...sostitutiva alle prescritte certificazioni analitiche chimico-fisico-batteriologiche di competenza dell'A.R.P.A.CAL..."*, riferita ad un campione di acqua reflua prelevato presso l'uscita dell'impianto di depurazione di loc. Iardino, richiedendo conseguentemente il rilascio dell'Autorizzazione Definitiva.

Verificata:

la completezza della documentazione tecnica ed amministrativa in atti e il rispetto di tutto quanto previsto nelle Determinazioni Dirigenziali n. 2025000803 del 08/05/2025, n. 2025001222 del 14/07/2025, n. 2025002239 del 03/12/2025 e n. 2026000932 del 30/04/2026 ;

Richiamate/o/a:

- le determinazioni contenute nell'istanza di cui alle premesse, prodotta dal Comune di

Verbicaro (CS), comprensiva, tra l'altro, della necessaria documentazione tecnica nonché dei moduli DAS, A.1 e A.3 predisposti dallo scrivente Settore e debitamente compilati dai tecnici comunali;

- quanto attestato dall'arch. Luigi Lucia in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Verbicaro (CS), con il Modulo A.3, inviato in allegato all'istanza prodotta il 17/10/2024, in merito alla piena corrispondenza tra lo stato di fatto dei luoghi con gli elaborati planimetrici allegati all'istanza, certificazione resa ai fini degli accertamenti e dei controlli di cui al comma 11 dell'art. 124 del D.lgs 152/06 e ss. mm. ed ii.;
- quanto ulteriormente certificato dal medesimo Ente Comunale, con il modulo A.1, sez. 3, in merito all'assenza, presso l'impianto in argomento, di scaricatori di piena o by-pass comunque denominati;
- l'attestazione comunale del 19/02/2024, a firma dell'arch. Luigi Lucia, per come sopra qualificato, in merito alla mancata occupazione demaniale;
- l'attestazione comunale del 27/09/2024, resa ai sensi dell'art. 13 della LR 10/97 e ss. mm. ed ii., a firma dell'ing. Giuseppe Maurizio Arieta in qualità di nuovo Responsabile dell'Area Tecnica Comunale;
- le disposizioni e i contenuti di cui al provvedimento regionale n. 604947 del 27/09/2024 riferita al N.O: ai fini idraulici in ordine allo scarico "*... nel Torrente San Pietro delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione comunale sito in Località Iardino del Comune di Verbicaro (CS) ... ai sensi del R.D. 523/1904 ...*" ;
- l'attestazione di pagamento dei dovuti oneri istruttori alla Provincia di Cosenza in qualità di Autorità competente, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale RG. n. 17 del 27/07/2022.

Preso atto che:

della documentazione agli atti si evince la sussistenza delle condizioni tecniche e amministrative per concludere positivamente il relativo procedimento amministrativo e procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio richiesto;

Tutto ciò premesso;

Vista, la documentazione allegata agli atti;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10 e ss. mm. ed ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii.;

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2022001024 del 14/06/2022;

Visto il Decreto del Presidente n. 24 del 08/07/2026;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 5 del 08/07/2026;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità.

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza;
- ritenuto pertanto e da quanto precede di provvedere in merito.

DETERMINA

di autorizzare in via **definitiva**, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., lo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione del Comune di Verbicaro (CS), a servizio di una popolazione complessiva pari a 3.100 a.e. (di cui 426 fluttuanti, per un periodo orientativo pari a 3 mesi) e avente una capacità di trattamento pari a 3.500 a.e., ubicato in loc. Iardino nel medesimo Comune, nel corpo idrico ricettore denominato Torrente San Pietro, nel punto avente le seguenti coordinate Lat. 39.75283 e Long. 15.90869, ai sensi dell'art.124 della D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. e della L.R.10/97 e ss. mm. ed ii, indicando quale titolare della presente autorizzazione, il Sig. Spingola Felice, nato a Verbicaro (CS) il 19/02/1951 ed ivi residente alla Via Buonifati, n. 52 (C.F. SPNFLC51B19L747N), in qualità di Sindaco pro tempore del medesimo Comune di Verbicaro (CS);

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatorie di legge, delle seguenti

PRESCRIZIONI

1. La presente autorizzazione è valida per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data del suo rilascio ed il titolare ne deve chiedere il rinnovo secondo le modalità previste dall'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.
2. Dovranno essere eseguiti, su richiesta del titolare, 12 (dodici) campionamenti per il primo anno e 4 (quattro) per gli anni successivi, purchè lo scarico sia conforme, di cui 1 (uno), per ogni anno, effettuato da ARPACal, al fine di accertare il rispetto dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 3 dell'All.5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. Relativamente al solo campionamento effettuato da ARPACal, con riferimento alle determinazioni contenute nella comunicazione di cui alla nota n. prot. 724 del 09/01/2020 citata in premessa, lo stesso dovrà verificare il rispetto dei limiti imposti dalla sola Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii. Qualora uno dei campioni non risulti conforme, nell'anno successivo dovranno essere prelevati nuovamente 12 campioni. Le risultanze dei suddetti campionamenti dovranno essere trasmesse a questo Settore.
3. Il titolare della presente determinazione dovrà trasmettere annualmente a questo Ente, copia della richiesta inoltrata all'A.R.P.A.Cal, comprensiva dell'attestazione di avvenuto versamento, per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batteriologiche previste nel punto 2.
4. I valori limite d'emissione caratterizzanti lo scarico non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire lo scarico con acque di raffreddamento o di lavaggio così come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D.Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ed ii.
5. Venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, il pozzetto di prelievo posto immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore e rappresentativo di tutte le acque scaricate.
6. Dovrà essere obbligatoriamente attivato un adeguato trattamento di disinfezione delle acque in uscita dall'impianto così come previsto dal punto 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii. Si impone il limite non superiore a 5000 UFC/100ml relativamente al parametro di Escherichia Coli.
7. Il titolare sarà tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici.
8. Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, nonché la ripresa della normale attività depurativa, siano comunicate preventivamente a questo Settore della Provincia di Cosenza ed all' ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza.
9. Le interruzioni non programmate, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti,

siano immediatamente comunicate alla Provincia ed all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire eventuali fenomeni di inquinamento.

10. Le prescrizioni di cui presente provvedimento devono intendersi inderogabili anche a seguito di eventuali comunicazioni di malfunzionamento degli impianti e/o delle strutture presenti nello stabilimento individuato nelle premesse, salvo modifica espressa delle stesse mediante adozione di successiva e specifica Determinazione Dirigenziale da parte dell'Ente Provincia.
11. In caso di anomalie funzionali dell'impianto venga previsto, in caso di necessità, a valle dell'impianto di depurazione un apposito sistema di reintegro delle acque reflue nel processo depurativo, anche di tipo temporaneo, tale da evitare lo scarico diretto delle acque reflue in ingresso, al fine di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii, per i periodi nei quali l'impianto non riesca a garantire il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato.
12. Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione sia preventivamente comunicata alla Provincia per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
13. Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico autorizzato con il presente provvedimento, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico ai sensi del comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs n°152/06 e ss. mm. ed ii.
14. Venga tenuto il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di 5 (*cinque*) anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta dell'Ente Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque reflue, fanghi e rifiuti liquidi.
15. Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione e degli altri rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue, così come definito dall'art. 183, comma 1 lett. b, del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss.mm. ed ii. è tenuto inoltre a provvedere alla registrazione ed allo smaltimento dei medesimi nel rispetto dell'art. 190 e di tutto quanto previsto dalla Parte IV del medesimo Decreto.
16. La presente determinazione dirigenziale non esonera il titolare della medesima dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, visti, assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto.
17. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dalla competente Regione Calabria, Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, settore Gestione Demanio Idrico, di cui al provvedimento n. 604947 del 27/09/2024;
18. Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia di Cosenza in relazione allo svolgimento delle sue funzioni.
19. Eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alla premessa del presente provvedimento, implicano la responsabilità anche penale dei progettisti, ed inficiano la validità della presente Autorizzazione.
20. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione Dirigenziale si rimanda a quanto disposto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento.
21. Ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., lo scarico potrà essere mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di scarichi, fino all'adozione di un eventuale nuovo provvedimento qualora la domanda di rinnovo sarà tempestivamente

presentata.

22. Qualora il regime idraulico del corpo idrico prescelto quale recettore finale, presenti le caratteristiche di cui all'art. 124 comma 9, del TUA, le analisi prescritte e richiamate ai punti precedenti, salvo quanto altro espressamente previsto, dovranno verificare il rispetto dei limiti imposti dalla tabella 4, anziché 3, dell'Allegato 5 Parte III del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.

SI R I S E R V A

di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatti salvi specifici e motivati intenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione ed alla protezione della salute pubblica, con separati provvedimenti.

S I D A' A T T O C H E

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della presente autorizzazione.

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente con sede in Corso Telesio, n. 17, Cosenza.

La presente Autorizzazione verrà inserita nel Registro Generale delle Determinazioni Dirigenziali adottate dall'Ente Provinciale.

Verrà pubblicato nell'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza.

la presente Determina verrà inviata al Sindaco pro tempore del Comune di Verbicaro (CS) e, contestualmente, ne sarà trasmessa copia a:

- ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
- ASP di Cosenza U. O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza;
- REGIONE CALABRIA Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale.

Cosenza, 22/07/2026

**il Funzionario Delegato dal Dirigente
Ing. Marco Caferro**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.